

**REGIONE SICILIANA**  
**Azienda Ospedaliera**  
**di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione**  
**GARIBALDI**  
**Catania**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 742

Oggetto: Stipula della convenzione con L'Istituto di Gestalt H.C.C.Italy srl per lo svolgimento di tirocini formativi.

<p><b>SETTORE Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane</b></p> <p>Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p>C.E. Reg.to al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore .....</p> <hr/> <p><b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</b> Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore ..... e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Lì .....</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <hr/> <p>Lista di liquidazione n°</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale</b> (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p><b>Settore Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane</b></p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile dell'istruttoria <u><i>Dionisio Aere</i></u></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del procedimento</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Il Dirigente Responsabile del Settore (dott.ssa <u><i>Gaetana Bonanno</i></u>)</p>	<p>Seduta del giorno <b>05 LUG 2018</b></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M. di Gesù, 5 Catania</p> <p style="text-align: center;"><b>IL COMMISSARIO</b> Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p style="text-align: center;">Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N° 390/serv. 1/S.G. del 01 Agosto 2017, giusta art.3, comma 2, L.R. N° 4 del 01 marzo 2017</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott. ssa Anna Rita Mattaliano</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario della dott. Francesco Giovanni Marangia</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
---	---

Premesso che, con nota del 26/04/2018 acquisita al protocollo generale al n.0006938 del 27/04/2018, l'Istituto di Gestalt HCC Italy, ha trasmesso uno schema di atto convenzionale, quadriennale a decorrere dalla data di stipula, per lo svolgimento di tirocinio pratico degli allievi iscritti ai corsi di specializzazione in Psicoterapia;

Considerato che, il Direttore Sanitario aziendale, opportunamente interessato con nota prot. 4929/RU del 04/05/2018, ha formulato parere favorevole alla stipula della convenzione di che trattasi;

Sentita la Dott.ssa Fabiano Angela Dirigente Psicologo in servizio presso P.O. Garibaldi Nesima che si è resa disponibile all'accoglimento dei tirocinanti;

Visto lo schema di convenzione di valenza quadriennale, rinnovabile nelle medesime forme previste per la stipula, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che:

- l'attività di tirocinio non comporta alcun onere o responsabilità a carico delle Strutture ospitanti in quanto considerata come semplice attività formativa;
- i tirocinanti sono tenuti a svolgere le attività previste nel progetto formativo, a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed a mantenere la necessaria riservatezza in merito all'attività delle U.O. ove operano;

Considerato che per l'espletamento di tale attività gli allievi sono coperti da polizza assicurativa, contro infortuni e responsabilità civile stipulata dall' Istituto con la UNIPOL SAI Assicurazioni Agenzia di Siracusa, in conseguenza non esiste alcuna responsabilità a carico di questa Azienda;

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, potersi approvare lo schema di convenzione con L'Istituto di Gestalt HCC Italy al fine di consentire agli allievi di detta SCUOLA di effettuare, in numero massimo di 2 (due) per ogni anno accademico e durante il periodo di valenza dell'accordo di che trattasi, il tirocinio formativo della durata da h. 130 a h. 520 nei quattro anni presso questa Azienda;

Valutata la legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale da parte del Responsabile del Settore Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo


## DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:


- Approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con l'Istituto di Gestalt H.C.C.Italy srl al fine di consentire agli allievi iscritti ai corsi di specializzazione in Psicoterapia di effettuare, in numero massimo di 2 (due) per ogni anno accademico e durante il periodo di valenza dell'accordo di che trattasi, il tirocinio formativo della durata da h. 130 a h. 520 nei quattro anni presso questa Azienda;
- Fissare la valenza dell'accordo di che trattasi dalla data di stipula della stessa;
- Si individua quale Tutor Aziendale, per la supervisione dei Tirocinanti la Dott.ssa Fabiano Angela Dirigente Psicologa.

- Trasmettere copia del presente atto, in uno a uno esemplare debitamente sottoscritto dell'accordo convenzionale, al Direttore Sanitario aziendale e al Legale rappresentante della Scuola di Terapia Relazionale facendo carico a quest'ultimo di produrre la seguente documentazione per ogni allievo:
  1. copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile in corso di validità;
  2. elenco degli allievi;
  3. copia della polizza assicurativa infortuni in corso di validità.
  4. progetto formativo.
- Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, al fine di consentire l'effettuazione del tirocinio pratico .


Il Commissario  
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)




Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario  
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



Il Segretario  
(Dott. Francesco Giovanni Marangia)



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno \_\_\_\_\_  
e ritirata il giorno \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione  
\_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,  
e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, \_\_\_\_\_

Il Direttore Amministrativo  
\_\_\_\_\_

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile  
\_\_\_\_\_

## CONVENZIONE DI TIROCINIO IN PSICOTERAPIA TRA

**L'ISTITUTO DI GESTALT H.C.C. ITALY SRL** avente sede legale in Via San Sebastiano, 38 – 96100 Siracusa, Cod. Fiscale/P.Iva: 01614460895, riconosciuta dal MIUR (Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica) con decreto/legge D.M. 09/05/1994, D.M. 7/12/2001, D.M. 24/10/2008, D.M. 28/04/2011, quale Istituto idoneo a promuovere corsi di specializzazione in psicoterapia, in persona del Rappresentate Legale, Dott. Ing. Mario Lobb, nato a Catania, il 28/02/1953, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della Scuola, in veste di struttura proponente

E

**L'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI** avente sede legale in Piazza Santa Maria del Gesù n.5 - Cod. Fiscale/P.Iva: 04721270876 in persona del Commissario Dott. Giorgio Giulio Santonocito nato a Gela (CL) il 22/05/1968 domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda, in veste di struttura ospitante

Premesso

- che la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;
- che l'art. 3 della Legge 56/89 subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica alla acquisizione, successivamente al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia o della laurea in Psicologia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso le Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;
- che la Legge 9/5/1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;
- che il D.M. 11/12/98 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89;
- che l'art. 8 del citato D.M. n. 509 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;
- che l'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004, in sostituzione dell'ordinanza 16 luglio 2004, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge 56/89, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno;
- che presso la struttura ospitante si erogano servizi di psicoterapia clinica e/o psicoterapia e che sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per i tirocinanti

Si conviene quanto segue:

### ART. 1

Tra l'Azienda ospitante e l'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy Srl viene concordata la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi della Scuola che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo o di medico, di svolgere il tirocinio, sia nel campo specifico della psicoterapia che nell'ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche presso le

strutture dell'Azienda ritenute idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratica agli iscritti. L'accesso e le attività di tirocinio da parte degli allievi, di organizzazione e supervisione saranno subordinati alle esigenze di servizio dell'Azienda.

## ART. 2

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego. L'attuazione del tirocinio non comporta l'assunzione di oneri, diretti o riflessi, a carico dell' Azienda ospitante.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore (Istituto di Gestalt H.C.C. Italy Srl) in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta operante presso la struttura ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e d'orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio.

## ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere il segreto professionale e le norme di riservatezza previste dal regolamento aziendale sulla privacy riguardanti utenti ed operatori e per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

## ART. 4

L'Azienda ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture un numero massimo di 2 allievi dell'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy Srl per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997. Gli allievi svolgeranno 130 ore annuali di tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia presso le proprie strutture, fino ad un massimo di 520 ore nel corso del quadriennio, così come previsto dalla legge 56/89 e dal D.L. 12 ottobre 1992, sulle Scuole di Formazione in Psicoterapia. Le attività di tirocinio saranno rivolte al campo specifico della Psicoterapia, all'approfondimento della metodologia clinica con l'individuo, la famiglia e il gruppo e alla elaborazione delle esperienze terapeutiche svolte dai servizi dell'Ente. L'attestato di frequenza verrà rilasciato dal Legale Rappresentante dell'Azienda o suo delegato, sulla base delle presenze del tirocinante regolarmente registrate su apposito libretto di frequenza o su appositi fogli firma, controfirmati dal *tutor* o dal Responsabile della U.O. di Psicologia.

## ART. 5

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall'Azienda, seguendo le indicazioni date dal *tutor*, in coerenza con le disposizioni relative al settore e con i regolamenti generali dell'Amministrazione.

La pratica professionale di tirocinio, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha come oggetto il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia. Qualora la presenza o l'attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'Azienda è facoltà dell'Amministrazione sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio.

Il provvedimento di revoca o sospensione del tirocinio viene adottato dal Legale Rappresentante dell'Azienda, su proposta del Responsabile del Servizio e viene tempestivamente comunicato al tirocinante e al Responsabile della Scuola.

#### ART. 6

L'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy Srl avrà cura che ogni tirocinante sia fornito di assicurazione personale contro gli infortuni e verso i terzi.

#### ART. 7

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Istituto di Gestalt H.C.C. Italy Srl in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda. Parimenti nessuna spesa, a nessun titolo, sarà a carico dell'Azienda ospitante.

#### ART. 8

La presente convenzione ha durata di quattro anni dalla data del provvedimento di approvazione.

#### ART. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art.16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n.955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo.....data .....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
DELLA SCUOLA  
Dott. Ing. Mario Lobb

.....

IL COMMISSARIO  
DELL'ENTE OSPITANTE  
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

.....

